



COMUNE DI GUBBIO

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL CENTRO STORICO E
DELLE AREE DI VALORE STORICO-CULTURALE**

Approvato con delibera di C.C. n. 104 del 9 giugno 2003.

Art.1

La finalità del presente Regolamento è quella di garantire la tutela e l'uso appropriato dei luoghi del Centro Storico, di tutte le aree di valore storico-culturale nonché dei beni culturali della nostra città.

Art.2

I luoghi della Città oggetto del presente Regolamento sono:

- Piazza Grande
- Piazza S. Giovanni
- Piazza G. Bruno
- Piazza Bosone
- Piazza S. Pietro
- Piazza 40 Martiri
- Piazza Oderisi
- Largo Domenicani
- Largo Migliorati
- Largo Remosetti
- Parco Ranghiasi
- Parco Teatro Romano
- Chiostro Convento di S. Pietro
- Vie del Centro Storico

Eventuali richieste di utilizzo di luoghi diversi da quelli elencati nel precedente comma, saranno esaminate di volta in volta dalla Giunta Comunale che le valuterà nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art.3

L'utilizzo dei luoghi di cui all'Art.2 oltre che per iniziative istituzionali o patrocinate dall'Amministrazione comunale, è concesso con le modalità definite dal presente Regolamento a soggetti, enti ed associazioni che ne facciano richiesta per eventi di carattere storico, culturale, sociale e morale di particolare rilevanza.

L'utilizzo di Piazza Grande è consentito, in via eccezionale, oltre che per le tradizionali manifestazioni popolari che ivi si svolgono, solo qualora l'evento proposto sia di elevatissima rilevanza storico, culturale, sociale e morale e permetta di valorizzare e far conoscere il patrimonio artistico ed architettonico della piazza e dell'intera città, facendone salva l'immagine storico monumentale.

Art.4

La richiesta di utilizzo dei luoghi, compilata su apposito modulo fornito dall'Amministrazione comunale, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Gubbio – Settore Sviluppo Sociale, Culturale ed Economico, almeno un mese prima della data fissata per la manifestazione.

La richiesta dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto organizzatore e dovrà contenere:

Generalità del richiedente il luogo;

generalità e domicilio dell'eventuale rappresentante legale;

data ed orario di utilizzo, durata complessiva dell'iniziativa per la quale viene fatta richiesta, precisando la struttura, l'attrezzatura ed i mezzi di trasporto impiegati (peso, caratteristiche, etc.) e/o il servizio richiesto;

descrizione dettagliata delle caratteristiche e del programma dell'iniziativa;

impegno a risarcire gli eventuali danni che venissero prodotti ai luoghi, alle attrezzature ed agli impianti relativi;

dichiarazione di esonero da ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale per danni che dovessero derivare a terzi o al materiale impiegato per lo svolgimento dell'iniziativa, compresi furti ed incendi, nonché atti o fatti illeciti che dovessero verificarsi in occasione o nel corso dell'iniziativa stessa;

dichiarazione espressa circa l'osservanza degli adempimenti previsti (per ciascuna tipologia di iniziativa) dalla legislazione fiscale e tributaria, dalle norme in materia di sicurezza, di polizia etc. (permessi, autorizzazioni, diritti d'autore, etc) con esonero dell'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali inosservanza o inadempimento;

dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle condizioni di utilizzo previste nel presente regolamento;

ricevuta del versamento dell'importo previsto per l'utilizzo e dell'eventuale deposito cauzionale.

Art.5

Le manifestazioni che coinvolgono animali sono soggette al parere della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai sensi del DPR n.311/2001.

Gli organizzatori delle manifestazioni comunicano preventivamente all'ASL il nominativo del veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica, disponibile per tutta la durata della manifestazione.

I luoghi di sosta degli animali assicurano requisiti idonei per il benessere, la custodia e il contenimento degli animali e la possibilità di porre in isolamento gli animali infetti ai sensi dell'art.18 del DPR n. 320/1954.

I luoghi dove si svolgono le manifestazioni sono sottoposti ad accurata pulizia, a cura dell'ente organizzatore, durante le manifestazioni e nel corso della giornata successiva al termine della manifestazione stessa.

I responsabili delle manifestazioni segnalano all'ASL ogni caso di malattia e di morte degli animali.

Art.6

La concessione dell'utilizzo dei luoghi è disposta con atto di Giunta Comunale contenente: il periodo di utilizzo del luogo (compreso il periodo di montaggio e smontaggio delle eventuali strutture);

disposizioni specifiche relative agli allestimenti ed alle operazioni di pulizia;

modalità di rinuncia e revoca della concessione;

modalità di pagamento delle spese a carico del concessionario;

l'ammontare dell'eventuale deposito cauzionale.

I soggetti interessati alla concessione sono tenuti a non procedere ad alcuna iniziativa di promozione/commercializzazione dell'evento che impegni l'Amministrazione comunale in data anteriore alla deliberazione di concessione dei luoghi.

Art.7

Il corrispettivo per l'utilizzo è determinato con atto di Giunta Comunale.

Nel corrispettivo sono comprese le spese relative alle utenze.

La concessione è subordinata al versamento anticipato del 30% dell'importo del corrispettivo, determinato ai sensi del primo comma del precedente articolo, da effettuarsi presso l'Economo comunale.

Art.8

Ove la Giunta comunale ravvisasse l'utilità sociale o il prevalente interesse collettivo dei singoli eventi e qualora sia consentite dalla normativa vigente in materia di occupazione di suolo pubblico, l'utilizzo da parte di terzi potrà avvenire sulla base di concessione non onerosa; rientrano direttamente in tale fattispecie le attività promosse o patrocinate

dall'Amministrazione comunale, nel cui patrocinio sia espressamente indicato l'utilizzo gratuito dello spazio.

Art.9

L'atto formale di concessione per l'utilizzo dei luoghi dovrà essere inviato per quanto di competenza Al Servizio di Polizia municipale, ai Vigili del Fuoco ed all'Economo comunale.

Art.10

Sono a carico del concessionario, oltre ai valori di cui all'art. 7, le seguenti eventuali spese:
di allestimento
per il noleggio e dell'impianto di amplificazione;
per lavori di facchinaggio
di guardiania.

Art.11

In relazione alle caratteristiche e alla durata dell'evento oggetto della concessione , l'Amministrazione comunale ha facoltà di chiedere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale il cui importo non potrà essere superiore all'ammontare del corrispettivo dovuto.

Art.12

Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati ai luoghi, agli arredi ed agli impianti. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.

E' inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune di Gubbio, il risarcimento dei danni a persona o cose di terzi, incluso il Comune di Gubbio, occorsi a causa o in occasione della concessione.

Art.13

Il concessionario deve garantire una utilizzazione dei luoghi, delle attrezzature e degli impianti compatibile con le disposizioni della L. n.46/90 e del D.Lgs. n.626/94, rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.

Il concessionario, in ogni caso, deve attenersi, sotto la propria responsabilità, alle prescrizioni del presente Regolamento nonché della Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.